

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1070)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(GASPARI)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione vigente in Italia in materia di imposte sugli affari (IGE) esenta dal pagamento del tributo « i noli e gli altri corrispettivi relativi a servizi internazionali ». Analoga esenzione non sussiste in Germania per il similare tributo tedesco.

Ne deriva che le entrate delle compagnie aeree italiane, conseguite in territorio germanico, in dipendenza ai servizi internazionali, sono soggette a tassazione, mentre quelle percepite per servizi del genere in territorio italiano dalle compagnie aeree tedesche sono totalmente esenti dall'IGE.

La Convenzione italo-germanica per impedire le doppie imposizioni del 31 ottobre 1925 fa, tra l'altro, espresso riferimento ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese di navigazione marittima attribuendo l'applicazione della relativa imposta allo Stato nel quale si trova il centro effettivo dell'im-

presa. La Convenzione stessa, però, non contempla i redditi delle imprese di navigazione aerea.

Si è quindi ritenuto opportuno rimediare a tale sperequazione integrando la Convenzione del 1925 mediante un nuovo Accordo il quale non fa che estendere le agevolazioni previste dalla prima alle imprese di navigazione aerea, regolando anche i casi di partecipazione ad un *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'Accordo italo-tedesco per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea concluso a Roma il 17 settembre 1968 costituirà parte integrante della Convenzione del 31 ottobre 1925, ovviando a una lacuna che non poteva essere prevista quando la Convenzione stessa venne firmata.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IMPEDIRE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA nello intento di impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette, derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) Le norme contemplate dagli articoli 4, 11, numero 1, lettera *c*) e 12, secondo comma, lettera *c*) della Convenzione del 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania per impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette, concernenti le imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione marittima e dal patrimonio costituito da tali imprese, trovano la loro applicazione anche ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, nonché al reddito del patrimonio costituito dalle medesime.

2) Il numero 1) del presente articolo si applica anche nei confronti della partecipazione ad un pool, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

3) La definizione « esercizio di imprese della navigazione aerea » significa, nell'applicazione del presente Accordo, l'esercizio attuato nel traffico aereo internazionale da parte di proprietari o di noleggiatori di aerei e comprende i voli charter, la vendita di biglietti per voli aerei per conto di altre imprese, nonché ogni altra attività, inclusa l'attività effettuata da agenzie, sempreché sia direttamente connessa con l'esercizio della navigazione aerea.

Articolo 2

Il presente Accordo è valido anche per il Land di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non rilasci al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione contraria entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

Il presente Accordo forma parte integrante della Convenzione del 31 ottobre 1925, di cui allo articolo 1. Esso resterà in vigore sino a quando la Convenzione del 31 ottobre 1925 non verrà denunciata da una delle due Parti contraenti secondo il disposto dell'articolo 19.

Articolo 4

1) Il presente Accordo è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn il più presto possibile.

2) Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

3) Il presente Accordo sarà applicato anche ai tributi dovuti dal 1° gennaio 1957.

FATTO a Roma il 17 settembre 1968 in quadrupliche originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, tutti e quattro i testi facendo ugualmente fede.

*Per la
Repubblica Italiana*

FRANCO MALFATTI

*Per la
Repubblica Federale di Germania*

HERWARTH

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER DIREKTEN STEUERN BEI DEN UNTERNEHMUNGEN DER LUFTFAHRT

Die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und die ITALIENISCHE REPUBLIK in dem Wunsch, die Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern bei den Unternehmungen der Luftfahrt zu vermeiden, haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Vorschriften der Artikel 4, 11 Ziffer 1 Buchstabe *c*) und 12 Absatz 2 Buchstabe *c*) des Abkommens zwischen dem Deutschen Reiche und Italien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung anderer Fragen auf dem Gebiete der direkten Steuern vom 31. Oktober 1925 über die Besteuerung der Einkünfte aus dem Betrieb von Unternehmungen der Seeschifffahrt und von Vermögen, das aus solchen Unternehmungen besteht, gelten auch für die Einkünfte aus dem Betrieb von Unternehmungen der Luftfahrt und von Vermögen, das aus solchen Unternehmungen besteht.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Beteiligung an einem Pool, an einer Betriebsgemeinschaft oder an einer internationalen Betriebsgesellschaft.

(2) Für die Anwendung diese Abkommens bedeutet der Ausdruck « Betrieb von Unternehmungen der Luftfahrt » den Betrieb von Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr durch den Eigentümer oder den Mieter der Luftfahrzeuge und umfasst die Charterflüge, den Verkauf von Flugkarten für andere Unternehmen sowie alle Tätigkeiten einschliesslich der Tätigkeit durch Agenturen, die unmittelbar mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen zusammenhängen.

Artikel 2

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 3

Dieses Abkommen bildet einen integrierenden Bestandteil des in Artikel 1 aufgeführten Abkommens vom 31. Oktober 1925. Es bleibt so lange in Kraft, bis das Abkommen vom 31. Oktober 1925 von einer der beiden Vertragsparteien gemäss Artikel 19 gekündigt wird.

Artikel 4

1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Dieses Abkommen ist auch auf die Steuern anzuwenden, die ab dem 1. Januar 1957 erhoben werden.

GESCHEHEN zu Rom am 17. September 1968 in vier Urschriften, je zwei in deutscher und in italienischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

*Für die
Bundesrepublik Deutschland*

HERWARTH

*Für die
Italienische Republik*

FRANCO MALFATTI